

<STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CENTRO STUDI SULLA CIVILTÀ DEL TARDO MEDIOEVO"

Art. 1

DENOMINAZIONE

Per volontà del Comune di San Miniato e dall'Ente Cassa di Risparmio di San Miniato è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo". Dopo che la Fondazione sarà iscritta nel Registro degli Enti del terzo settore potrà aggiungere alla denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore". Essa continua l'attività dell'omonimo Centro Studi, Istituito dal Comune di San Miniato in data sette ottobre 1985.

Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di San Miniato. La sede della Fondazione non può essere trasferita al di fuori del Comune di San Miniato. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica dello statuto.

Art. 3

SCOPI

La Fondazione, che non ha finalità lucrative, persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- lo sviluppo e la promozione degli studi relativi alla civiltà del Tardo Medioevo;
- la ricerca scientifica e la formazione di giovani ricercatori nell'ambito degli studi della storia medievale;
- la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio librario del "Centro Studi sul Tardo Medioevo" di San Miniato;
- la pubblicazione degli atti dei convegni, di bollettini informativi e di ogni altro materiale di studio e di divulgazione tecnico scientifica relativamente alle proprie attività;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

La Fondazione si propone altresì di promuovere, anche al di fuori della città di San Miniato, attività culturali collegate, direttamente o indirettamente, alla storia della civiltà del Tardo Medioevo ed alle sue tradizioni.

La Fondazione collabora con amministrazioni pubbliche e con privati, con altre Fondazioni e organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, anche attraverso accordi e convenzioni.

Nel quadro degli scopi suddetti, può organizzare e favorire ovunque incontri, corsi di preparazione e perfezionamento professionale e/o post-universitario, può conferire o assumere incarichi, può conferire contributi, borse di studio, premi.

Art. 4

ATTIVITÀ

All'inizio di ogni anno sociale, la Fondazione renderà noto il

programma di attività e pubblicherà il calendario delle manifestazioni da realizzare nei mesi successivi.

Art. 5

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio di dotazione della Fondazione, costituito con le elargizioni del Comune di San Miniato e dell'Ente Cassa di Risparmio di San Miniato, è di euro 136.809,00 e comprende:

* libri, manoscritti ed arredi, già di proprietà del Comune di San Miniato e di cui all'inventario redatto in data 31.10.97 e allegato al presente atto, donato alla Fondazione con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.1998;

la somma di euro 129.114,22 elargita, quanto ad euro 25.822,84 dal Comune di San Miniato e quanto ad euro 103.291,38 dall'Ente Cassa di Risparmio di San Miniato.

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con il patrimonio di cui dispone con eventuali eredità, lasciti e donazioni, o elargizioni e con ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il miglior utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio, diretto o indiretto, delle corrispondenti attività economiche. Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio liquido e disponibile della fondazione non potrà mai essere inferiore ad euro 30.000,00

Art. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenuto conto della peculiarità della Fondazione nonché secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e lo sottopone, al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e lo trasmette entro 30 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Ammini-

strazione adotta un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo invia entro 30 giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.

L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Sia durante la vita della Fondazione che al suo scioglimento è fatto divieto di procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali nonché di restituire gli apporti patrimoniali ai soggetti conferenti.

La Fondazione si doterà dei libri sociali obbligatori prescritti dalle normative vigenti.

Art.7

ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori Contabili.

Art.8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Composizione e nomina)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- * il Sindaco pro-tempore del Comune di San Miniato o un suo delegato;
- * il Presidente pro-tempore della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato o un suo delegato;
- * i restanti tre membri, scelti tra persone di specchiata moralità, tali da assicurare mediante la loro qualificazione professionale ed esperienza, il buon andamento della Fondazione ed il perseguimento delle finalità statuarie, sono nominati di comune accordo dai Fondatori.

Gli stessi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.


Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, in ragione dell'attività e nei limiti della disponibilità del bilancio, stabilire compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Tali compensi dovranno essere proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e non superiori a quelle previste in enti che operano nei medesimi settori.

Art.9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Compiti)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri



per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- * successivamente alla prima volta, di nominare i membri componenti il Comitato Scientifico su proposta del Comitato Scientifico in carica in quel momento;
- * di deliberare eventuali modifiche da apportare, su proposta del Presidente, allo statuto;
- * di redigere, entro il mese di dicembre, il rendiconto preventivo dell'anno successivo e, entro il mese di febbraio, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- * di determinare le eventuali indennità di carica spettanti ai componenti del Comitato Scientifico, del Consiglio di Amministrazione, nonché di fissare gli emolumenti dei componenti del Collegio¹²³ dei Revisori Contabili;
- * di attuare le finalità previste dal presente Statuto.

Art. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Attività e funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi. Può riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente, in sua vece il Vice-Presidente, lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione, con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della data di celebrazione, deve portare l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. Se le deliberazioni riguardano designazioni di cariche, a richiesta di almeno un terzo dei presenti, sono assunte con voto segreto. In tali circostanze il Segretario dell'adunanza svolge le funzioni di scrutatore. In caso di parità decide il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente, e, in sua assenza o per sua delega, il Vice-Presidente:

- * convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- * firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti

gli affari che vengono deliberati;

- * sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- * cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- * provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- * cura i rapporti con il Comitato Scientifico;
- * nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia anche nei confronti di terzi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 12

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, composto da almeno sette membri, scelti fra i docenti delle università italiane e cultori di chiara fama nel campo degli studi storici del tardo medioevo, è nominato, in sede di costituzione della Fondazione, dagli Enti fondatori, sentito il Presidente dell'attuale Comitato Scientifico del Centro Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo. Successivamente, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico in carica in quel momento.

Il Comitato Scientifico, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, provvede a programmare e a curare convegni, conferenze, incontri, seminari di studio, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa di carattere scientifico nell'ambito delle finalità del Centro.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico nomina, nel suo seno, un proprio Presidente e può nominare una Giunta esecutiva.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente della Fondazione.

Art. 13

PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Presidente del Comitato Scientifico sovrintende le attività del Comitato stesso e lo rappresenta di fronte al Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le adunanze del Comitato Scientifico. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 14

DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora la gestione della Fondazione ne avesse la necessità, in rapporto anche alla complessità delle attività organizzative, culturali e scientifiche, potrà nominare, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico, un Direttore.

Con l'atto di nomina dovranno essere determinati gli obblighi, i compiti, la durata del mandato e gli eventuali emolumenti.

Il compenso dovrà rispettare l'art. 8, 3° comma, lettera b, del D.Lgs 117/2017.

Art.15

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

A tale organo spetta il compito di:

- *controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- * effettuare verifiche periodiche di cassa;
- * accertare la regolare tenuta degli obblighi contabili;
- * esprimere il proprio parere e fare le opportune riflessioni in merito ai rendiconti preventivi e consuntivi.
- * effettuare la revisione legale dei conti ove prescritto per legge.

I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra coloro che risultano iscritti nell'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art.16

VIGILANZA

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza degli organi tutori previsti dalla Legge.

Art. 17

ESTINZIONE

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 del Codice Civile, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto in conformità all'art. 9 D.Lgs 117/2017.

Firmato: Laura Baldini

Roberto Rosselli notaio>

Certifico io Roberto Rosselli Notaio in
San Miniato (Distretto di Pisa) che la Presente
Carta composta da n° 4 (quattro) fogli
è conforme all'originale da me redatto
e AI SUOI ALLEGATI A. e B.

Per uso SEGNARE IN POSTE ALLA PARTE
San Miniato, il 13 OTTOBRE 1910

Roberto Rosselli

